

In questa sezione sono riportate le **sentenze civilistiche** di maggior rilievo attinenti al tema del Trust, della **revocatoria** e dell'**esecuzione** su beni in Trust.

Giurisprudenza

[Trib. Reggio Emilia 12.5.2014](#)

Nel respingere il reclamo proposto dal debitore esecutato avverso il provvedimento di rigetto di sospensione dell'esecuzione avente ad oggetto il **pignoramento di un immobile** del reclamante sul quale egli ha apposto un vincolo di destinazione finalizzato al soddisfacimento delle esigenze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo familiare, stabilisce che, l'articolo 2645 ter c.c. non riconosce la possibilità dell'auto destinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatario puro. La portata applicativa della norma è limitata alle sole ipotesi di destinazione traslativa collegata ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa. Per affermare la legittimità del vincolo di destinazione, non basta la liceità dello scopo, ma occorre un quid pluris integrato dalla prevalenza dell'interesse realizzato rispetto all'interesse sacrificato dei creditori del disponente estranei al vincolo.

[Trib. Reggio Emilia 25.02.2014](#)

Il Giudice dell'Esecuzione immobiliare può rilevare d'ufficio l'**invalidità del pignoramento** quando lo stesso è rivolto nei confronti di un soggetto giuridico inesistente. Il trust è soggetto giuridico inesistente, non essendo ente autonomo che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee, ma piuttosto semplice rapporto tra soggetti. La notifica dell'atto di pignoramento e la trascrizione dello stesso sono invalide, e la nullità è rilevabile d'ufficio, se eseguite nei confronti del trust, dovendo invece notifica e trascrizione di atti riguardanti i beni in trust essere eseguite nei confronti del trustee.

[Trib. Milano 27.05.2013](#)

Accoglie la **domanda revocatoria** della segregazione di beni immobili in un trust auto-dichiarato istituito dal disponente (che ne era anche il beneficiario), in un momento nel quale la società debitrice della banca, in favore della quale il disponente aveva prestato fideiussione, era in grave situazione finanziaria; dichiara incidenter tantum la nullità dell'atto istitutivo di trust perché non si può riconoscere legittimità né ingresso nell'ordinamento italiano ad un trust che, anche per la mancanza di un guardiano, consente al disponente di continuare a gestire i propri beni senza avere alcun obbligo da rispettare e che è direttamente volto a ostacolare la protezione dei creditori del disponente; dispone la trasmissione della sentenza e dell'atto istitutivo di trust al Consiglio notarile di Milano per i provvedimenti di competenza relativamente all'operato del notaio rogante.

[Trib. Firenze 16.05.2013](#)

Respinge la domanda di nullità di un trust interno autodichiarato, da ritenere in via di principio legittimo, ma accoglie la domanda **revocatoria dell'atto segregativo** di beni immobili, posto in essere dal disponente su propri beni quando egli era indebitato verso gli attori in giudizio.

[Trib. Firenze 11.04.2013](#)

Respinge la domanda di nullità di un trust interno autodichiarato, da ritenere in via di principio legittimo, ma **accoglie la domanda revocatoria dell'atto segregativo di beni immobili**, posto in essere dal disponente su propri beni quando egli era indebitato verso gli attori in giudizio e accompagnato dalla costituzione di fondo patrimoniale sui restanti beni del disponente.

[Trib. Reggio Emilia - G.E. ord. 25.03.2013](#)

Dichiara **improseguibile l'esecuzione immobiliare iniziata con pignoramento notificato "al trust denominato X, in persona del trustee, signor AB"** e conformemente proseguita fino all'istanza di vendita "in danno del trust X, i persona del trustee, signor AB"; né rileva che l'atto istitutivo del trust (autodichiarato) fosse stato trascritto in favore del trust X e contro AB.

[Trib. Lodi 30.01.2013](#)

Ritiene che la domanda di nullità per contrasto con l'art. 1228 c.c. e perché sham, in quanto domanda di accertamento e non costitutiva, sia validamente proposta nei soli confronti del disponente e del trustee, mentre il contraddittorio va integrato con i beneficiari per quanto riguarda l'azione revocatoria contestualmente formulata. **Ribadendo la legittimità dei trust interni, il Tribunale rigetta la domanda di nullità** perché l'attore non ha dedotto che la finalità a suo parere perseguita dal disponente (frodare i propri creditori) fosse condivisa dal trustee e dichiara la parziale nullità dell'atto istitutivo nella parte nella quale include fra i beneficiari "l'Erario dello Stato Italiano", soggetto inesistente. Con separata ordinanza ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari per la prosecuzione del giudizio sulla **azione revocatoria**.

[Trib. Monza 3.01.2013](#)

Rigetta l'azione revocatoria proposta contro l'atto istitutivo di trust ritenendo questo atto un atto neutro che come tale non incide sulla garanzia dei creditori del disponente. L'atto istitutivo e l'atto dispositivo erano un unico negozio e l'azione revocatoria investe unicamente l'atto istitutivo. Precisa il tribunale che la posizione dei creditori può essere lesa dal negozio con cui vengono trasferiti i beni dal disponente al trustee, realizzando questo quella diminuzione qualitativa e quantitativa del patrimonio richiesta per la configurazione dell'eventus damni.

[Trib. Torre Annunziata - Sez. distaccata Sorrento 27.12.2012](#)

Accoglie la domanda di revocatoria relativa al trust istituito da un disponente che ha l'obbligo di mantenimento dei figli minori - nonostante il trust sia stato istituito in un

momento in cui l'obbligo di mantenimento era adempiuto - ritenendo che il disponente sarebbe stato nuovamente debitore della parte istante delle spese di mantenimento dei figli, tenuto conto della loro giovane età e delle attuali difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro; ad integrare l'animus nocendi è sufficiente la mera previsione da parte del debitore disponente del pregiudizio del creditore, non essendo richiesta la consapevole volontà del debitore di pregiudicarne le ragioni.

[Trib. Bari 12.2.2013](#) (sentenza n° 489)

Nel giudizio di **revocatoria ordinaria** ex art. 2901 c.c. promosso dai creditori personali dei convenuti/ disponenti di un trust liquidatorio da loro istituito e finalizzato a soddisfare i debiti sociali delle società da questi partecipate nonché alcuni loro debiti personali, rileva che il trust è un valido strumento, nel concordato preventivo, per risolvere il problema della difficoltà di costituire un vincolo sui beni personali di terzi che si rendono garanti dell'adempimento della proposta mettendo a disposizione il proprio patrimonio e che la costituzione di un trust è uno strumento più efficiente della concessione di una garanzia reale sui beni assicurando la loro effettiva destinazione, nei limiti della percentuale concordataria offerta, al pagamento dei creditori. Tuttavia il Tribunale, nell'accogliere la domanda, rileva che il trust non può essere impiegato in violazione dei diritti dei creditori personali del terzo – garante - e dichiara inefficace nei confronti degli attori l'atto istitutivo del trust redatto per atto pubblico limitatamente al conferimento dei beni personali dei convenuti.

[Trib. Reggio Emilia 26.04.2012](#)

Ritiene **necessaria la chiamata in causa dei beneficiari "contingent" nella revocatoria** dell'atto di dotazione di un trust. Ritenendoli titolari di una aspettativa sui beni in trust, li qualifica come litisconsorti necessari.

[Trib. Reggio Emilia 14.03.11](#)

Nel contesto di varie **opposizioni proposte avverso il pignoramento** di un credito asseritamente trasferito dal debitore al trustee, dichiara che l'opposizione da questi proposta va qualificata quale opposizione di terzo; rilevato che il debitore è (anzi, era) una **società in liquidazione che ha segregato nel trust** (del quale è trustee lo stesso liquidatore) l'intero patrimonio sociale, non rinviene in tale trust alcun scopo meritevole di tutela, mentre l'immediata cancellazione della società dal Registro delle Imprese subito dopo l'istituzione del trust fa sorgere il sospetto che altra fosse l'effettiva finalità - ostacolare le pretese creditorie e dilazionare eventuali istanze di fallimento - onde difetta la prima delle tre classiche certezze (la volontà del disponente di istituire un trust) dato che tale sospetto è rafforzato dalle disposizioni dell'atto istitutivo (il quale prevede un guardiano privo di alcuna reale funzione), ritiene nullo l'atto di dotazione al trust e dispone l'invio di copia dell'ordinanza alla Procura della Repubblica competente.

[Trib. Torino Sez. distaccata Moncalieri 15.06.09](#)

Accoglie l'**azione revocatoria** proposta contro la segregazione di immobili in un trust istituito da chi stava per essere assoggettato a esecuzione immobiliare.

[Trib. Torino ord. 05.05.09](#)

Non sospende l'esecuzione promossa su beni immobili intestati al trustee, ma oggetto di **vittoriosa azione revocatoria**.

[Trib. Cassino 01.04.09](#)

Accoglie l'azione revocatoria proposta contro il trasferimento di tutti i beni immobili al trustee da parte di soggetto indebitato verso una banca, sussistendo l'eventus damni e il consilium fraudis (disponente, trustee, guardiano e beneficiari erano tutte legate da vincoli di parentela).

[Trib. Cassino 08.01.09](#)

Accoglie **l'azione revocatoria** proposta contro il trasferimento di immobili al trustee, stretto parente del disponente.

[Trib. Reggio Emilia 14.05.07](#)

Sospende l'esecuzione promossa su beni oggetto di trust autodichiarato.

[Corte Suprema di Cassazione 18.12.04 n. 48708](#)

Dichiara che **il trust non costituisce di per sé un atto simulato**, ma per ritenersi tale è necessario guardare all'intenzione del disponente.